



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°406 TFT 25 del 08 maggio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 08 maggio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 15/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. TOMASELLO LORIS (calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Magica all'epoca dei fatti);
2. Sig. LO PRESTI VINCENZO (calciatore tesserato per la società P.G.S. S.PIO X all'epoca dei fatti);
3. Sig. BONACCORSO LORENZO (calciatore tesserato per la società P.G.S. S. Pio X all'epoca dei fatti);
4. Sig. RAPICAVOLI MIRKO (calciatore tesserato per la società P.G.S. S. Pio X all'epoca dei fatti);
5. Sig. URSINO ORAZIO (dirigente della Soc. P.G.S. S. Pio X all'epoca dei fatti);
6. Sig. RAMELLA PIETRO (dirigente della società P.G.S. S. Pio X all'epoca dei fatti);
7. P.G.S. SAN PIO X;
8. A.S.D POL. MAGICA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 8080/236 pfi 17-18/CS/sds del 05/03/2018,

- Il sig. Tomasello Loris, all'epoca dei fatti calciatore della Soc. A.S.D. Pol. Magica, per rispondere della violazione ai cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere aggredito violentemente con calci e pugni, (unitamente all'amico e calciatore Lo Presti Vincenzo e ad altro soggetto rimasto, allo stato, ignoto), l'arbitro Pierpaolo Longo della Sezione A.I.A. di Catania, al termine della gara di play off, cat. Allievi regionali San Pio X/Katane Soccer disputatasi a Catania in data 23/04/2017, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni s.c., successivamente prorogati di altri 10 giorni;
- Il sig. Lo Presti Vincenzo, all'epoca dei fatti calciatore della Società P.G.S. San Pio X, per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis comma 1 del C.G.S., per avere aggredito violentemente con calci e pugni (unitamente all'amico e calciatore Tomasello Loris e ad altro soggetto rimasto, allo stato, ignoto) l'arbitro Pierpaolo Longo della Sez. A.I.A. di Catania, al termine della gara di play off, cat. Allievi Regionali San Pio X/Katane Soccer disputatasi a Catania, in data 23/04/2017, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni s.c., successivamente prorogate di altri 10 giorni;
- Il sig. Bonaccorso Lorenzo, all'epoca dei fatti calciatore della società P.G.S. S. Pio X, il quale in occasione della gara di play off – cat. Allievi Regionali San Pio X/Katane Soccer del 23/04/2017 ricopriva il ruolo di capitano della Società S. Pio X, per rispondere della violazione di all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 3 comma 2 del C.G.S., in quanto un soggetto "riconducibile alla società S. Pio X", allo stato non identificato, aggrediva violentemente con calci e pugni,

- (unitamente ai calciatori Lo Presti Vincenzo e Tomasello Loris) l'arbitro Pierpaolo Longo della Sez. A.I.A. di Catania, al termine della stessa gara, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 gg s.c., successivamente prorogati di altri 10 giorni;
- Il sig. Rapicavoli Mirko, all'epoca dei fatti calciatore della società P.G.S. S. Pio X, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente false e/o omesso di riferire circostanze allo stesso note, al fine di depistare le indagini, sia onde evitare l'adozione di una sanzione disciplinare a carico del proprio amico e compagno di squadra Lo Presti Vincenzo, sia al fine di non consentire alla giustizia sportiva di identificare il terzo soggetto aggressore del DDG in occasione della gara S. Pio X/Katane Soccer del 23/04/2017;
 - Il sig. Ursino Orazio, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. P.G.S. S. Pio X, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente false, e/o omesso di riferire circostanze allo stesso note, al fine di depistare le indagini sia onde evitare l'adozione di una sanzione disciplinare a carico del calciatore tesserato per la stessa società S. Pio X. Lo Presti Vincenzo, sia al fine di non consentire alla giustizia sportiva di identificare il terzo soggetto aggressore del DDG in occasione della gara S. Pio X/Katane Soccer del 23/04/2017;
 - Il sig. Ramella Pietro, all'epoca dei fatti dirigente della società P.G.S. S. Pio X, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente false, e/o omesso di riferire circostanze allo stesso note, al fine di depistare le indagini sia onde evitare l'adozione di una sanzione disciplinare a carico del calciatore tesserato per la stessa società S. Pio X, Lo Presti Vincenzo, sia al fine di non consentire alla giustizia sportiva di identificare il terzo soggetto, aggressore del DDG in occasione della gara S. Pio X/Katane Soccer del 23/04/2017;
 - La Società P.G.S. San Pio X, per rispondere ex art. 4 commi 1, 2 e 4, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, delle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati, come sopra descritte;
 - La Soc. A.S.D. Pol. Magica, per rispondere ex art. 4 comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva, per la gravissima condotta posta in essere dal proprio tesserato Tomasello Loris, come sopra descritta.

Nei termini procedurali i difensori dei Sigg.ri Ursino, Lo Presti e Tomasello hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa.

All'udienza dibattimentale odierna sono comparsi:

Tomasello Loris, con la presenza del genitore, e il suo difensore Avv. Luigi Latino nonché il difensore di Lo Presti Vincenzo Avv. Graziella Pappalardo. Entrambi i difensori preliminarmente hanno chiesto la sospensione dell'attuale procedimento in attesa della definizione dei procedimenti penali pendenti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catania e, concludendo nel merito e dopo ampia discussione, hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti insistendo nelle memorie difensive depositate in atti.

Benchè regolarmente convocati non sono comparsi i deferiti sigg. Ursino Orazio, Ramella Pietro, Rapicavoli Mirko e Bonaccorso Lorenzo nonché le società PGS San Pio X e ASD Pol. Magica.

La Procura Federale si è opposta alla richiesta preliminare avanzata da entrambe le difese e ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

al sig. Tomasello Loris squalifica per anni cinque con proposta di radiazione

al sig. Lo Presti Vincenzo squalifica per anni cinque con proposta di radiazione

al sig. Bonaccorso Lorenzo squalifica per anni due

al sig. Rapicavoli Mirko squalifica per mesi sei

al sig. Ursino Orazio inibizione per mesi dodici

al sig. Ramella Pietro inibizione per mesi dodici

alla Soc. P.G.S. San Pio X ammenda di €2.000 (duemila) e punti tre di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato

alla Soc. A.S.D. Pol. Magica ammenda di € 500 (cinquecento)

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Preliminarmente va rigettata la richiesta di sospensione del presente procedimento avanzata dai difensori dei sigg. Lo Presti Vincenzo e Tomasello Loris sul presupposto che allo stato risultano pendenti dei procedimenti penali uno a carico del Lo Presti Vincenzo ed altro, su denuncia di quest'ultimo, contro il sig. Pierpaolo Longo, entrambi in fase di indagini preliminari non risultando ad oggi alcun atto di rinvio a giudizio o di richiesta di archiviazione, ostandovi all'uopo il preciso disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 39 del C.G.S. C.O.N.I.

Così come a nulla valgono nel presente procedimento le considerazioni assunte dal T.A.R. Sicilia – Sezione Distaccata di Catania - a sostegno dell'ordinanza con cui è stata sospesa l'efficacia del DASPO inflitto dalla Questura di Catania al sig. Lo Presti Vincenzo, in quanto anche tale provvedimento non riveste, per sua intrinseca natura, valore di giudicato, dovendosi escludere ogni ragione di pregiudizialità tra il processo sportivo e quello amministrativo oltre che con quello penale, pregiudizialità peraltro esclusa anche dalle norme processuali vigenti.

Giova ricordare che la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha, nel tempo, tracciato le linee guida per la definizione dello standard probatorio richiesto per la pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare, non mancando di porre in evidenza l'errore nel quale si rischia di cadere allorché si tenda a trasferire, sic et simpliciter, il diritto processuale penale, con le sue regole e i suoi principi, nel giudizio disciplinare.

Valga in proposito ricordare che la giustizia sportiva è improntata al principio dell'autonomia dalla giustizia statale, come si legge nei numerosi arresti delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr ad es. SS.UU. 4 agosto 2016 n.37), ove si afferma che tale autonomia si spinge sino a riconoscere al giudice sportivo la facoltà di valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente dal loro rilievo penale o dalla circostanza che la loro valutazione abbia dato luogo ad una sentenza di condanna penale.

Nel segno di quanto qui richiamato è possibile affermare che la giustizia sportiva si fonda su propri principi e regole, con la conseguenza che il richiamo a norme, sostanziali e processuali, valide nei giudizi innanzi i giudici dello Stato, è ammesso nei limiti in cui il Legislatore sportivo lo consenta (art.2, comma 6, dei Principi di giustizia sportiva del C.O.N.I, ove si prevede che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva).

Sempre secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, lo standard probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare non si spinge sino alla certezza della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale (ex multis ancora SS.UU 4 agosto 2016 n.37); il grado di prova richiesto, però deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ogni qualvolta il convincimento sia basato su indizi gravi, precisi e concordanti tali

da indurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla commissione della fattispecie oggetto di giudizio (cfr. CFA Sez. IV 03.05.2018 C.U. n. 108/CFA).

Nel merito, ed in particolare dalla documentazione in atti, risulta accertato che al termine della gara San Pio X/Katane Soccer disputata in data 23/04/2017 il DDG sig. Pierpaolo Longo venne aggredito, all'interno del proprio spogliatoio, da n.3 soggetti inizialmente rimasti sconosciuti, che in successione lo colpivano con schiaffi calci e pugni.

Detta aggressione veniva interrotta per l'intervento del sig. Rapicavoli Mirko, calciatore tesserato per la Soc. P.G.S. S. Pio X, che interponendosi tra l'arbitro (al momento rannicchiato a terra in un angolo del proprio spogliatoio) e l'ultimo degli aggressori riusciva a bloccarlo e ad allontanarlo.

A seguito di ciò intervenivano prima le forze dell'ordine e successivamente i sanitari del 118 che portavano il DDG al pronto soccorso del P.O. "Garibaldi" di Catania da cui veniva dimesso con una prognosi di giorni 30 s.c., poi prorogata di ulteriori 10 giorni s.c. a seguito di un ulteriore ricovero, quale conseguenza dell'aggressione subita.

Risulta, altresì, provato che pochi giorni dopo l'aggressione il DDG veniva informato, per il tramite della Delegazione Provinciale di Catania, che il sig. Ursino, Presidente della P.G.S. San Pio X, (cfr dichiarazioni rese al collaboratore della Procura Federale) aveva indicato certo Tomasello Loris come uno degli autori di tale aggressione.

In ragione di ciò il sig. Pierpaolo Longo rintracciava il profilo Facebook del predetto calciatore e, dalla foto ivi riprodotta, lo riconosceva senza ombra di dubbio come il soggetto che per primo lo aveva aggredito (cfr verbale di sommarie informazioni rese alla P.G. all. 90-91). Il Tomasello Loris inoltre veniva riconosciuto come uno dei partecipanti all'aggressione del DDG anche dallo stesso sig. Ursino in sede di riconoscimento fotografico eseguito dalla Questura di Catania (cfr relativo verbale all.87-89).

Il sig. Pierpaolo Longo, inoltre, scorrendo le foto associate al profilo Facebook del Tomasello, senza dubbio alcuno riconosceva nella persona del sig. Lo Presti Vincenzo, calciatore tesserato per la P.G.S. San Pio X, come colui che lo aveva aggredito subito dopo il Tomasello e che aveva espulso a pochi minuti dalla fine della gara.

Sempre dall'esame delle foto associate al profilo Facebook del Tomasello il DDG rilevava la presenza di una foto che ritraeva insieme il Tomasello Loris, il Lo Presti Vincenzo e il Rapicavoli Mirko.

Quest'ultimo, sentito dal Collaboratore della Procura Federale, in data 14 novembre 2017, ebbe a dichiarare di non conoscere gli aggressori dell'arbitro e che in ogni caso si trattava di persone aventi all'incirca 20-25 anni contraddicendo così quanto già dichiarato all'Avv. Rapisarda in data 31/05/2017 e cioè di avere riconosciuto tra gli aggressori una persona di nome "Loris" che conosceva da tempo (cfr all. da 99 a 101).

Infine per quanto riguarda i sig.ri Ursino e Ramella, rispettivamente Presidente e Dirigente, all'epoca dei fatti, della P.G.S. S. Pio X, per un verso ebbero a dichiarare al Collaboratore della Procura Federale di avere individuato nella persona del sig. Tomasello Loris uno degli autori dell'aggressione al DDG mentre per altro verso, al fine di scagionare il loro tesserato sig. Lo Presti Vincenzo, che quest'ultimo non si trovava, al momento dei fatti, negli spogliatoi ma bensì sul terreno di gioco dove, alla presenza di altro compagno di squadra, aveva una discussione con un calciatore avversario, circostanza negata assolutamente da quest'ultimo (cfr verbale di sommarie informazioni rese alla P.G. da tale D'Arrigo Salvatore all.98).

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento relativamente alla posizione dei calciatori sigg.ri Loris Tomasello (il quale ammette di avere scavalcato la recinzione e di avere fatto illegittimamente ingresso negli spogliatoi) e Vincenzo Lo Presti essendo stata raggiunta la prova che gli stessi, in concorso con altro soggetto allo stato non individuato, sono gli autori della pesante

aggressione in danno dell'arbitro sig. Pierpaolo Longo della Sezione A.I.A. di Catania causandogli lesioni guaribili in giorni trenta s.c., poi prorogate di ulteriori giorni dieci, a nulla rilevando, a parere di questo Tribunale, le circostanze evidenziate dalle difese dei deferiti circa il riconoscimento del Lo Presti che sarebbe avvenuto alcuni giorni dopo i fatti e solo scorrendo le immagini postate sul profilo Facebook del Tomasello (poco importa se ciò gli venne suggerito o lo fece di sua sponte) nonché in ordine alla descrizione delle fattezze degli aggressori fatta dal DDG nell'immediatezza dei fatti dovendosi comunque tenere conto che a seguito della brutale aggressione subita da quest'ultimo, ancora minorenne, versava sicuramente in uno stato confusionale tale da non consentirgli di ricordare in maniera precisa i particolari identificativi degli aggressori, e ciò senza sottacere che la presenza di alcuni individui di giovane età era stata segnalata dal custode del campo il quale si era attivato nel chiamare le forze dell'ordine (cfr annotazione di servizio della Questura di Catania del 23.4.17 allegata alla memoria difensiva dell'Avv. Pappalardo) per la qualcosa agli stessi, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del C.G.S., deve essere applicata la sanzione della squalifica di anni cinque ciascuno con la preclusione, per entrambi, alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Deve, altresì, accogliersi la richiesta della Procura Federale per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Mirko Rapicavoli il quale ha scientemente reso false dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale dichiarando di non conoscere gli autori dell'aggressione e, per sviare ulteriormente le indagini, collocando l'età degli stessi tra i 20-25 anni, per cui appare equo (tenuto conto del fattivo comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti) applicargli la sanzione della squalifica fino al 31/12/2018.

Non può trovare accoglimento la tesi difensiva sostenuta dalla difesa del sig. Ursino Orazio in quanto la fattispecie oggi sottoposta all'esame di questo Tribunale è ben diversa da quella esaminata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, atteso che qui il deferito è chiamato a rispondere solo in relazione alle dichiarazioni non corrispondenti al vero rese al Collaboratore della Procura Federale relative al proprio tesserato sig. Vincenzo Lo Presti, per cui allo stesso va applicata (tenendo conto della fattiva collaborazione prestata nell'immediatezza dei fatti nell'individuare uno degli aggressori del DDG) la sanzione dell'inibizione fino al 31/12/2018.

Analogo discorso vale per la posizione del sig. Pietro Ramella per cui allo stesso appare equo applicare la sanzione dell'inibizione fino al 30/11/2018.

Una volta acclarata la responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società P.G.S. S. Pio X a cui va applicata l'ammenda così come da dispositivo.

Di contro deve essere dichiarato il proscioglimento del sig. Lorenzo Bonaccorso poiché dall'istruttoria compiuta dalla Procura Federale, e nel corso dell'odierno dibattimento, non solo non risulta accertata l'identità del terzo aggressore dell'arbitro, ma ancora meno è certo che sia un calciatore tesserato per la P.G.S. San Pio X, con la conseguenza che a questi non può essere applicata la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 3 del C.G.S., norma che deve essere interpretata in maniera rigorosamente restrittiva trattandosi di un caso particolare di responsabilità oggettiva.

Parimenti deve prosciogliersi da ogni addebito la Società A.S.D. Pol. Magica in quanto seppur è vero che il Tomasello Loris, alla data in cui commise l'aggressione in danno del DDG, era tesserato con la suddetta società, non si ritiene che la stessa possa ritenersi oggettivamente responsabile in quanto non direttamente coinvolta nella relativa gara, avendo peraltro il Tomasello agito al di fuori di ogni possibile controllo sia diretto che indiretto che avrebbe potuto esercitare la società sul proprio tesserato. Sul punto, secondo l'orientamento della CGF (comunicato 12/C del 04/11/2002), "l'Organo Giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei

confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di mere garanti e responsabili indirette dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, non essendo in alcun modo riferibile alla società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato".

Questo orientamento giurisprudenziale è peraltro confermato dal T.N.A.S. (lodo 20/01/2012 Benevento calcio/F.I.G.C.) il quale ha statuito che "la sanzione relativa alla responsabilità della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia".

P.Q.M.

Si dispongono le seguenti sanzioni:

Visto l'art. 19 comma 3 C.G.S. applica a Tomasello Loris la squalifica per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Visto l'art. 19 comma 3 C.G.S. applica a Lo Presti Vincenzo la squalifica per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Visto l'art. 19 comma 1 lett. f) C.G.S. applica a Rapicavoli Mirko la squalifica fino al 31/12/2018;

Visto l'art. 19 comma 1 lett h) C.G.S. applica a Ursino Orazio la inibizione sino al 31/12/2018;

Visto l'art. 19 comma 1 lett h) C.G.S. applica a Ramella Pietro la inibizione sino al 30/11/2018;

Visto l'art. 18 comma 1 lett b) C.G.S. applica alla società P.G.S. San Pio X°, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Proscioglie dai rispettivi addebiti il sig. Bonaccorso Lorenzo e la società A.S.D. Pol. Magica.

Valutato che il comportamento del sig. Lo Presti Vincenzo, tesserato quale calciatore, all'epoca dei fatti, per la P.G.S, San Pio X, configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle previste dal C.U. 104/A del 2014, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del C.G.S., si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'articolo 16, comma 4bis del C.G.S., nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U 256/A del 27/01/2016

Il presente provvedimento va notificato alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI